

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2006

che modifica la decisione 97/467/CE con riguardo all'inclusione di uno stabilimento dell'Uruguay negli elenchi provvisori di stabilimenti dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare carni di ratiti

[notificata con il numero C(2006) 233]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/65/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 97/467/CE della Commissione, del 7 luglio 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento ⁽²⁾, stabilisce gli elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare carni di selvaggina d'allevamento, di coniglio e di ratiti.
- (2) L'Uruguay ha comunicato il nome di uno stabilimento che produce carni di ratiti d'allevamento la cui conformità con le disposizioni comunitarie è certificata dalle autorità competenti.
- (3) Tale stabilimento va pertanto inserito negli elenchi di cui alla decisione 97/467/CE.
- (4) Le importazioni dallo stabilimento in questione non possono beneficiare dei controlli materiali ridotti a norma della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei

controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽³⁾.

- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 97/467/CE.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 97/467/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dall'11 febbraio 2006.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 199 del 26.7.1997, pag. 57. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/302/CE (GU L 95 del 14.4.2005, pag. 62).

⁽³⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

ALLEGATO

All'allegato II è aggiunto il testo seguente:

«País: Uruguay/Země: Uruguay/Land: Uruguay/Land: Uruguay/Riik: Uruguay/Χώρα: Ουρουγουάη/Country: Uruguay/
Pays: Uruguay/Paese: Uruguay/Valsts: Urugvaja/Šalis: Urugvajus/Ország: Uruguay/Pajjiz: L-Urugvaj/Land: Uruguay/
Państwo: Urugvaj/País: Uruguai/Krajina: Urugvaj/Država: Urugvaj/Maa: Uruguay/Land: Uruguay»

1	2	3	4	5	6
240	Caltes SA	Paso de los Toros	Tacuarembó	CP, SH»	